

Art. 9.

L'Opera nazionale provvede al conseguimento dei propri scopi:

1º) con le contribuzioni dei soci;

2º) con le somme provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore della stessa Opera nazionale.

3º) con un contributo annuo di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del Ministero dell'interno.

(È approvato).

Art. 10.

L'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto da un presidente, da un vice presidente e da ventitrè consiglieri, nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo Primo Ministro.

Il presidente è scelto fra i consoli della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, udito il Console generale della Milizia stessa. Tanto il presidente che il vice-presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Fanno parte del Consiglio centrale due rappresentanti del Ministero dell'interno ed un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina, della aeronautica, dell'istruzione, dell'economia nazionale, designati dai rispettivi ministri, nonchè un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designato dal Comandante generale della Milizia stessa.

Gli altri componenti del Consiglio centrale saranno scelti fra persone specialmente competenti delle discipline relative all'assistenza e all'educazione fisica e morale della gioventù, preferibilmente tra i soci benemeriti indicati nell'articolo 12.

I consiglieri si rinnovano per intero ogni quadriennio e gli uscenti possono essere riconfermati.

In seno al Consiglio centrale è costituita una Giunta esecutiva, composta del presidente e del vice-presidente, nonchè di altri cinque componenti scelti dal Capo del Governo Primo Ministro tra i membri del Consiglio centrale e possibilmente tra quelli residenti in Roma.

Questi ultimi cinque membri durano in carica quattro anni e sono sempre rieleggibili.

Nel caso d'urgenza la Giunta esecutiva può prendere tutte le deliberazioni che spetterebbero al Consiglio centrale, salvo a sot-

toporle a quest'ultimo, nella sua prima adunanza, per la ratifica.

Decadono dalla carica i membri del Consiglio e i membri della Giunta, i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a quattro sedute consecutive. La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consessi.

La Commissione propone il seguente emendamento sostitutivo al secondo comma:

« Il presidente ed il vice-presidente sono nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo Primo Ministro. Il presidente è scelto tra gli Ufficiali di grado non inferiore a quello di Console (in servizio attivo o fuori quadro) della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; udito il Comandante generale della Milizia stessa. Tanto il presidente che il vice-presidente durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ».

Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno. Ne ha facoltà.

TERUZZI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A proposito di questo emendamento faccio osservare che la prima parte deve essere tolta perchè si tratta di una ripetizione.

Si dice infatti: « Il presidente ed il vice-presidente sono nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo Primo Ministro. Ora ciò era già detto nel comma precedente dove è detto che « l'Opera nazionale è amministrata da un Consiglio centrale composto di un presidente, di un vice-presidente e di ventitrè consiglieri nominati con decreto Reale su proposta del Capo del Governo Primo Ministro ».

La restante parte del comma modificato, nel testo della Commissione, il Governo l'accetta. Però bisogna stabilire bene quale deve essere il grado dell'ufficiale della Milizia che deve presiedere questo Comitato. Si dice che non deve essere inferiore al grado di console.

Il Governo intende che sia un generale della Milizia.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

FORNI ROBERTO, *relatore*. Nel primo testo venuto alla Commissione per l'esame, nell'articolo corrispondente all'attuale articolo 10, venne introdotta dalla Commissione questa sola modificazione che, dopo la parola « console » si aggiungessero le parole « in servizio attivo o fuori quadro ». Prima si parlava solo di console della Milizia ed in-